

Allegato "B" al N. 5570/2969 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 – Denominazione

La società è denominata "AXA Real Estate S.p.A." in forma abbreviata "AXA RE S.p.A."

La denominazione sociale per l'attività all'estero può anche essere tradotta liberamente nella lingua del paese in cui la società si trovi ad operare, purché accompagnata dalla denominazione di cui al comma precedente.

Art. 2 – Sede

La società ha sede in Milano.

Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 – Oggetto

La società ha per oggetto l'attività di acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione e locazione di immobili in genere, nonché gestione di immobili di proprietà sociale, con esclusione comunque dell'attività di mediazione.

La società può inoltre compiere, in via secondaria e strumentale, le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, senza carattere di professionalità, di garanzie sia reali sia personali esclusivamente per obbligazioni proprie strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto nel rispetto della disciplina pro tempore in vigore e con esclusione delle attività riservate per legge.

La società fa parte del gruppo assicurativo AXA ITALIA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo assicurativa italiana AXA Assicurazioni S.p.A., nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo AXA ITALIA. Gli amministratori della società forniscono ad AXA Assicurazioni S.p.A. ogni dato ed informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Art. 4 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale sociale – Azioni – Obbligazioni

Il capitale sociale è di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) diviso in n. 2.000.000 azioni da nominali 2,5 (due virgola cinque) cadauna.

L'aumento del capitale sociale può avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti di beni in natura e di crediti.

Le azioni sono nominative in quanto prescritto dalle leggi vigenti; le azioni nominative, se interamente liberate, possono, qualora la legge lo consenta, essere convertite al portatore a spese degli azionisti richiedenti.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Nei casi e modi di legge è consentita l'adesione a sistemi di deposito e gestione accentrata delle azioni.

In caso di morte di un azionista, la società, se non vi è opposizione, prende atto del cambiamento di proprietà provvedendo alle relative annotazioni sui titoli azionari e nel libro dei soci a richiesta degli aventi diritto osservate le formalità di legge.

Art. 6 – Diritto di recesso

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata;
- b) l'introduzione, la modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Art. 7 – Assemblee degli azionisti

Le assemblee, regolarmente convocate o costituite, rappresentano la universalità di tutti gli azionisti; le loro deliberazioni obbligano tutti gli azionisti, compresi quelli non intervenuti, astenuti o dissenzienti, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 8 – Convocazione delle assemblee

Le assemblee sono convocate dal consiglio di amministrazione nel Comune ove si trova la sede sociale o altrove in Italia o all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea.

L'assemblea in via ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, c.c..

L'assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qual volta il consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Sino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, il consiglio di amministrazione potrà scegliere di convocare l'assemblea (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione di cui al comma precedente) mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con relativi avvisi di ricevimento, agli indirizzi recapiti e riferimenti di cui all'art. 27, che attestino l'avvenuta ricezione almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, su espressa determinazione del consiglio di amministrazione che ne delibera la convocazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,

ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi – se redatta - la documentazione predisposta per l'assemblea, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 9 – Intervento e rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato i titoli o l'eventuale certificazione dell'intermediario, dai quali risulti la loro legittimazione, presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea nei modi di legge.

Art. 10 – Presidenza e svolgimento dell'assemblea

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, compete al presidente dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, ove nominato; in loro assenza, dall'amministratore delegato, ove nominato, o, infine, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il segretario è nominato dall'assemblea su proposta del presidente, il quale, ove lo ritenga opportuno, nomina due scrutatori, scegliendoli fra gli azionisti o i loro rappresentanti.

In quanto sia previsto dalla legge ovvero ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; in questo caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 11 – Quorum costitutivi e deliberativi

Per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si osservano le norme di legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 12 – Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 2 membri e non più di 7 membri nominati dall'assemblea.

Prima di procedere alla nomina degli amministratori, l'assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti.

Gli amministratori durano in carica per non più di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori ed i direttori generali della società sono autorizzati ad assumere la carica di amministratore o direttore generale di società concorrenti che siano controllate, in via diretta o indiretta, dalla società o dallo stesso soggetto che controlla la società o da altro soggetto con cui la società, o le società controllate in via diretta e indiretta dalla società o dallo stesso soggetto controllante la società, abbia rapporti di partenariato.

Art. 13 – Cariche sociali

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non via abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti il presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti.

Il consiglio può inoltre nominare uno o più amministratori delegati e designare in via permanente un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.

Art. 14 – Adunanza del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce – presso la sede sociale o altrove in Italia o all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea - su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci o comunque dietro richiesta di almeno due amministratori, con periodicità almeno trimestrale, anche al fine di riferire tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate e quelle in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita attività di direzione e coordinamento.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

La convocazione del consiglio viene fatta per lettera raccomandata, posta elettronica, telex, telefax o telegramma al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo mediante preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi urgenti, nei quali il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

Le adunanze sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vice presidente, ove nominato; in loro assenza la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato e, in sua assenza, da un amministratore eletto dai presenti.

Il consiglio nomina, permanentemente o di volta in volta, un segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché informazioni adeguate, tenuto conto della natura degli argomenti ed eventualmente di esigenze di riservatezza ed urgenza, sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 15 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza

della maggioranza degli amministratori in carica.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti prevale quello dell'amministratore delegato o, in sua assenza, di chi presiede la seduta.

Di ogni seduta viene redatto verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 16 – Poteri del consiglio di amministrazione e rappresentanza della società.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie - esclusi soltanto gli atti che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;
- l'indicazione, fermo restando quanto previsto dai commi successivi, di quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio (al fine sia di proporre azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revocazione e di cassazione, sia di difendere la società da quelle azioni giudiziarie che fossero contro di essa proposte), spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti delle deleghe attribuite, agli amministratori delegati.

Tale rappresentanza può essere delegata, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, al vice presidente.

Essi hanno la facoltà di delegare questa loro rappresentanza ai membri della direzione e ai dipendenti della società.

Art. 17 – Comitato esecutivo e amministratori delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge o dallo statuto alla sua competenza, a uno o più dei suoi membri o a un comitato esecutivo composto di amministratori, stabilendo i limiti della delega e conferendo ai delegati la facoltà di nominare e revocare istitori e procuratori, determinandone i poteri.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri.

Il presidente, il vice presidente e gli amministratori delegati fanno parte di diritto del comitato esecutivo.

Le deleghe deliberate dal consiglio di amministrazione sono valide e durature fino a

quando le persone delegate cessino dalla carica di cui sono investite.

Al consiglio è riservato il diritto di ampliare, restringere e revocare in qualsiasi momento le deleghe concesse.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con periodicità almeno semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Art. 18 – Direzione generale

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori, vice direttori, i quali provvedono all'esecuzione delle deliberazioni consiliari e al compimento degli atti di gestione ad essi demandati, costituendo nel loro complesso la direzione della società.

Il consiglio di amministrazione può conferire ai membri della direzione qualunque facoltà e potere esso giudichi utile, ad eccezione delle materie di competenza inderogabile del consiglio medesimo, e può, occorrendo, affidare all'amministratore delegato l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 19 – Compensi agli amministratori

I compensi spettanti al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo sono determinati dall'assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

La remunerazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 – Collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi – quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge – e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Il collegio sindacale può radunarsi per video o teleconferenza con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, per quanto applicabile.

Art. 21 – Nomina e retribuzione

L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale ed il suo presidente e ne determina la retribuzione.

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 22- Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, le responsabilità e le attività della società di revisione, sono regolati dalla legge.

BILANCIO E UTILI

Art. 23 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 – Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio della società, dopo l'assegnazione alla riserva legale nella misura stabilita dalla legge, è devoluto agli azionisti e/o secondo le altre destinazioni che l'assemblea ritiene di deliberare, comprese quelle a fondi aventi speciale destinazione.

E' consentita, ricorrendone i presupposti di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis c.c..

LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Liquidazione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 26 – Domicilio degli azionisti

Il domicilio degli azionisti, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Art. 27 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dallo statuto si applicano le norme di legge.

F.to Giovanni Andrea Alessandro Alleva

F.to Andrea De Costa notaio